



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18086

Data: 06/12/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 01/12/2018 relativo all'incontro (13096) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Aosta (AO) il 01/12/2018 tra HC Aosta Gladiators U17 (612) e HC Pustertal Junior U17 (620).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Diffida** inflitta alla squadra dell' **HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620)** ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

**HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620)** : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 23,27, durante una pausa del gioco, l' allenatore capo della squadra ospite, dopo avere richiamato l' attenzione del direttore di gara, si rivolgeva allo stesso probabilmente in lingua tedesca, comunque non compresa dall' arbitro, che pertanto gli chiedeva di esprimersi in italiano. Lo stesso allenatore allora iniziava a ridacchiare ed a pronunciare frasi in lingua tedesca che suscitavano l' ilarità di molti altri presenti nella panchina occupata dalla squadra dell' HC Pustertal Junior.

Nuovamente il direttore di gara invitava il capo allenatore a rivolgersi a lui in italiano, ribadendo di non capire la lingua in cui si stava esprimendo ed avvertendolo che, qualora avesse proseguito con tale atteggiamento, egli avrebbe comminato alla sua squadra una penalità minore di panca, come poco dopo effettivamente avvenuto, quando un accompagnatore pronunciava a voce alta la seguente frase: "Noi parliamo con la lingua che ci ha insegnato nostra madre!"

Da quel momento prendevano avvio anche accuse di razzismo nei confronti dell' arbitro, al quale veniva ripetuto durante l' intervallo ed a fine partita che "loro" avrebbero scritto a questo e a quello o a chissà chi".

Il direttore di gara fa presente che i tesserati dell' HC Pustertal Junior intervenuti in questa diatriba dimostravano di conoscere la lingua italiana, parlando infatti in italiano o in tedesco, a seconda della convenienza. e che al termine della gara lo stesso capo allenatore ringraziava l' arbitro, esprimendosi in italiano corretto.

Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dai tesserati della squadra ospite non pare conforme al principio di **lealtà e probità sportiva**: posto che per ciascun tesserato, sia esso di lingua tedesca, inglese, americana, russa, ecc., **non può e non deve** costituire problema alcuno la mancata conoscenza della lingua italiana, è altrettanto certo che ogni difficoltà di espressione **non può e non deve** trovare soluzione attraverso atteggiamenti di dileggio ed offesa nei confronti di chicchessia, meno che meno dell' arbitro. E' soltanto una questione di educazione e di rispetto dell' altro, valori che, come nella società civile, anche nell' ambito sportivo non devono mai venire meno e la cui violazione non può passare inosservata ed impunita.

Nel caso di specie, qualora qualche tesserato della squadra ospite avesse effettivamente avuto difficoltà ad esprimersi in italiano con l' arbitro, lo avrebbe dovuto fare presente in modo cortese, chiedendo l' intervento di un interprete e soprattutto evitando qualsiasi atteggiamento di mera provocazione.

Per le ragioni esposte si **invita e diffida** la società **HC Pustertal Junior**, responsabile, ai sensi dell'art. 2, n.1 del Regol. di Giustizia, degli illeciti comportamenti dei propri tesserati, ad attivarsi al fine di evitare, in futuro, il ripetersi di simili atteggiamenti da parte dei propri addetti, con **avvertimento** che, in caso contrario, saranno



adottati, senz' altro avviso, sanzioni disciplinari di maggiore rilevanza e gravità.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi